

N. R.G. 626/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **626/2016** promossa da:

GAUDAN ANTONELLA (C.F. **GAUDAN ANTONELLA**), con il patrocinio dell'avv.
GAUDAN ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D)
Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GAUDAN ANTONELLA

GAUDAN ANTONELLA (C.F. **GAUDAN ANTONELLA**), con il patrocinio dell'avv.
GAUDAN ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D)
Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GAUDAN ANTONELLA

GAUDAN ANTONELLA (C.F. **GAUDAN ANTONELLA**), con il patrocinio dell'avv. GAVAUDAN
ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D) Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAVAUDAN
ANTONELLA

GAUDAN ANTONELLA (C.F. **GAUDAN ANTONELLA**), con il patrocinio dell'avv. GAVAUDAN
ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D) Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAVAUDAN
ANTONELLA

GAUDAN ANTONELLA (C.F. **GAUDAN ANTONELLA**), con il patrocinio dell'avv. GAVAUDAN
ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D) Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAVAUDAN
ANTONELLA

GAUDAN ANTONELLA (C.F. **GAUDAN ANTONELLA**), con il patrocinio dell'avv. GAVAUDAN
ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D) Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAVAUDAN
ANTONELLA



PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. 02866801216), con il patrocinio dell'avv. GAVAUDAN ANTONELLA e dell'avv. PASSANTE SARA ANTONIA (PSSSNT68M63F152D) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAVAUDAN ANTONELLA

ATTORI

Contro

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. 02866801216), con il patrocinio dell'avv. CINOUEGRANA ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA 29 presso il difensore avv. CINOUEGRANA ALBERTO

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. 02866801216), con il patrocinio dell'avv. CINOUEGRANA ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA 29 presso il difensore avv. CINOUEGRANA ALBERTO

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. 02866801216), con il patrocinio dell'avv. CINOUEGRANA ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA 29 presso il difensore avv. CINOUEGRANA ALBERTO

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. 03678670286), con il patrocinio dell'avv. C/O AVV. 40126 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. C/O AVV. 40126 BOLOGNA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti e separati ricorsi depositati in data 26-02-2016 e 29-02-2016,

convenivano in giudizio , srl dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermavano di avere svolto attività lavorativa continuativa, a favore delle società convenute , in forza di successivi contratti di collaborazione a progetto, per i periodi specificatamente indicati per ciascuno dei ricorrenti, nei distinti ricorsi introduttivi.

Precisavano che tutti i ricorrenti, in esecuzione dei suddetti contratti di collaborazione a progetto, avevano svolto mansioni di Impiegato addetto alla



nell'ambito della commessa intercorsa tra

pa.

Affermavano poi che i contratti di lavoro a progetto erano simulati, posto che dal punto di vista formale non contenevano alcun progetto, ma solo un elenco di mansioni, e che l'attività lavorativa in concreto svolta, come descritta nei distinti ricorsi, si era svolta nelle forme del lavoro subordinato, con sottoposizione dei ricorrenti al potere gerarchico ed organizzativo dei preposti delle società convenute. Precisavano che tutti i rapporti di lavoro in questione, si erano conclusi nell'agosto 2015, con il passaggio dei medesimi ricorrenti alla nuova società che aveva acquisito la suddetta commessa di che aveva regolarizzato i rapporti di lavoro in questione, assumendo i ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Proseguivano affermando che l'attività lavorativa in concreto svolta a favore delle società convenute, si era sempre articolata in turni che comprendevano anche lavoro notturno e festivo, ed una parte della retribuzione era sempre stata corrisposta sotto forma di indennità di trasferta, senza peraltro che i ricorrenti venissero inviati in trasferta, dal momento che la sede di lavoro era sempre rimasta la Sala Presidio di

Affermavano ancora che le mansioni in concreto svolte, rientravano nella declaratoria prevista per gli Impiegati di 5° Livello C.C.N.L. Metalmeccanico, per le ragioni indicate per ciascuno nei distinti ricorsi.

Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità dei contratti a progetto in quanto simulati, ed accertasse e dichiarasse che tra ciascuno dei ricorrenti ed srl ed , era intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, avente la durata indicata per ciascuno dei ricorrenti nei distinti ricorsi, e condannasse le società convenute al pagamento delle differenze retributive come indicate nei distinti ricorsi e nei conteggi allegati, sia in via diretta, sia ex art. 29 Dlgs N°276/2003.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio nei distinti ricorsi, affermando l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, per le ragioni indicate nelle distinte comparse di costituzione e risposta.

Ne chiedevano pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio rl, affermando l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, per le ragioni indicate nelle distinte comparse di costituzione e risposta.

Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.

I procedimenti venivano riuniti stante la connessione oggettiva, ed il processo si svolgeva alle udienze del 26-09-2016, 28-10-2016, 11-11-2016, 02-12-2016, 05-06-2017, 16-06-2017, 27-10-2017, 10-11-2017, 17-11-2017, 12-03-2018, 04-05-2018, 09-05-2018, 23-05-2018, 13-06-2018.

All'udienza del 17-11-2017, i ricorrenti ed l

dichiaravano di avere conciliato la controversia, con esclusivo riferimento alle domande proposte contro la stessa l e rl, e sottoscrivevano verbale di conciliazione.

Il Tribunale dichiarava quindi l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte dai ricorrenti contro , ed il giudizio proseguiva tra le restanti parti.

Venivano sentiti come testimoni

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria orale e documentale, osserva il Tribunale che i contratti a progetto intercorsi senza interruzione tra i ricorrenti da una parte ed [redacted] 3 srl dall'altra, non contengono, già dal punto di vista formale, alcun valido progetto, e si sostanziano nella mera indicazione delle mansioni lavorative dei ricorrenti medesimi.

Tale circostanza sarebbe già di per sé sufficiente alla declaratoria di illegittimità dei suddetti contratti a progetto, ed alla conversione dei rapporti di lavoro intercorsi, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In ogni caso, sul punto, dalla testimonianza di [redacted] attualmente dipendente di [redacted] ed all'epoca dei fatti, tra il 2009 ed il 2014, dipendente di [redacted] [redacted] srl, con mansioni di Referente Tecnico presso la [redacted] [redacted] s.p.a., è emerso che i ricorrenti hanno sempre svolto mansioni di Addetti al Presidio della suddetta Sala Sistemi Ced di [redacted] [redacted] s.p.a., all'epoca situata in via [redacted]

E' poi emerso che tali mansioni consistevano in parte nel controllo delle apparecchiature delle sale macchine, per rilevare anomalie o allarmi, e nella gestione dei Ticket delle anomalie riscontrate, nella sostituzione dei nastri che alimentavano la memoria delle macchine informatiche. e nell'attività di vigilanza sugli interventi effettuati da tecnici esterni, sui macchinari dei clienti [redacted] che si trovavano nelle Sale Macchine.

E' poi emerso che i ricorrenti erano tenuti ad un rigido orario di lavoro preordinato da [redacted] e lavoravano in turni che coprivano l'intera giornata e tutti i giorni dell'anno, posto che il presidio non si interrompeva mai.

E' ancora emerso che tali attività lavorative venivano svolte unitamente ai Tecnici di [redacted] [redacted] srl, che svolgevano promiscuamente le stesse mansioni, ma erano in numero insufficiente a coprirle tutte continuativamente, con la conseguente necessità di ricorrere ad appalti esterni, quale quello in cui hanno lavorato e lavorano i ricorrenti. Devono quindi essere accolte le domande dei ricorrenti inerenti l'illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto intercorsi ininterrottamente tra gli stessi ed [redacted] [redacted] srl; la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra ciascuno dei ricorrenti e le medesime società, per i diversi periodi specificatamente indicati per ciascuno dei ricorrenti, nei distinti ricorsi introduttivi, non oggetto di contestazione sul punto inerente la durata. Le mansioni svolte dai ricorrenti rientrano nella declaratoria del 5° Livello C.C.N.L. Settore Metalmeccanico, che prevede che **“rientrano nel suddetto Livello, i lavoratori... che compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”**.

La descrizione delle diverse e plurime mansioni svolte dai ricorrenti nel corso degli anni, come descritte dal teste [redacted], consente di ritenere le stesse omogenee e rientranti nella suddetta declaratoria contrattuale.

Sono pertanto provate e dovute da [redacted] ed [redacted] srl, ai ricorrenti, le differenze retributive richieste ed indicate dagli stessi ricorrenti, nei conteggi depositati e non oggetto di contestazione. Tali differenze vengono liquidate per differenza, considerando competenze retributive già corrisposte anche le indennità di trasferta corrisposte da [redacted] srl ai ricorrenti stessi, in quanto le suddette indennità hanno avuto natura strutturalmente retributiva, posto che i ricorrenti non svolgevano attività lavorativa in trasferta ed hanno sempre lavorato nel cantiere costituito Sala Sistemi Ced di [redacted] [redacted] s.p.a., all'epoca situata in via [redacted]

Nelle competenze retributive dovute ai ricorrenti vengono riconosciute le somme rivendicate a titolo di maggiorazioni per turni, posto che risulta provato che l'attività dei ricorrenti si è sempre svolta in turni comprendenti il lavoro notturno e festivo, posto che il presidio alla Sala Sistemi Ced di [redacted] [redacted] s.p.a., era





